



REGOLAMENTO E PROGRAMMA D'ATTUAZIONE

*per la fornitura di libri di testo e strumenti musicali in comodato d'uso gratuito agli
alunni*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- VISTO** l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- VISTO** la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- VISTO** il D.I. 01/02/2001, n. 44, come recepito dal D.A. 31/12/2001, n. 895 ed in particolare l'art. 39, sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il diritto allo studio;
- VISTO** la Circolare Ministeriale del 10 Febbraio 2009, n. 16, che prevede espressamente che nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti;
- VISTA** l'assegnazione del contributo per comodato d'uso di libri di testo con nota n. 633 e 634 del 31 dicembre 2013 DDG politica finanziaria e bilancio MIUR, ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 art. 6 comma 2;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di fornitura dei beni (libri di testo e strumenti musicali) in comodato d'uso agli studenti beneficiari degli stessi, al fine di garantire la conservazione, la tutela e il miglior utilizzo del bene pubblico nell'ambito dell'autonomia educativa e didattica;

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento per la fornitura di libri di testo e dispositivi in comodato d'uso che diviene parte integrante del RdI.

Delibera n.108 del 20/01/2021



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del D.I. del 01/02/2001, n. 44, come recepito dal D.A. del 31/12/2001, n. 895.

Il comodato d'uso (prestito gratuito) di beni è un servizio offerto, in presenza di apposite risorse finanziarie, prioritariamente a tutti gli studenti aventi i requisiti indicati all'art. 7.

Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.
2. L'elenco di tali beni costituisce parte integrante dell'avviso di comodato d'uso che sarà pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica.

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri.

Art. 3 - Modalità della concessione

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
4. I beni assegnati in comodato d'uso verranno individuati dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa controfirma di un contratto di comodato d'uso. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere avanzata da uno studente maggiorenne, potrà esso stesso ritirare il bene e firmare il contratto.



Art. 4 - Doveri del concessionari

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Nel dettaglio:

1. **Per i libri di testo:** Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. Non sono ammessi, pertanto, sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l'integrità del libro. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili per altri studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi.
2. **Per i dispositivi digitali:** Il comodatario può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e/o fornite dai docenti. Non potrà, pertanto, utilizzare l'apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dai docenti. Il comodatario non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita autorizzazione da parte dei docenti; dovrà conservare l'imballaggio originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso. Si impegnerà a mantenere sempre leggibile il numero di matricola del dispositivo, a usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto, a non eseguire modifiche hardware. Il comodatario, inoltre, si assume ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante; è personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività didattiche

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del Comodatario in caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.



Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile, invece, per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 6 - Risarcimento danni

Nel caso in cui non avvenisse la restituzione, o uno o più beni concessi risulteranno danneggiati, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto se il bene non era stato dato in uso in precedenza, al 50% per il secondo anno di utilizzo, al 30% per il terzo e per i successivi.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

Art. 7 - Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e regolarmente frequentanti, che siano in possesso dei requisiti sotto elencati

Dispositivi Digitali

Sez. A

	Punti
Studenti disabili e dsa	pt. 5
Studenti corsi con dispositivi digitali	pt. 10



Sez. B - Condizioni familiari e reddituali

	Punti
Allievi con reddito ISEE pari a:	
0 - 2000	pt. 10
2000-5000	pt. 8
5000-10000	pt.5
10.000- 20000	pt.3
20.000 - 30.000	pt. 1

A parità di punteggio si procederà sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- iscrizione a corso con strumenti digitali
- ISEE più basso
- estrazione a sorte

Libri

Sez. A - Condizioni familiari e reddituali

	Punti
Allievi con reddito ISEE pari a:	
0 - 2000	pt. 10
2000-5000	pt. 8
5000-10000	pt.5
10.000- 20000	pt.3
20.000 - 30.000	pt. 1
oltre 30.000	pt. 0

A parità di punteggio si procederà sulla base dei seguenti ulteriori criteri:



- ISEE più basso;
- estrazione a sorte.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica, dovranno essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, con modalità che saranno condivise successivamente.

Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.

Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.

Non saranno tenute in considerazione domande che presenteranno documentazione incomplete o non valide.

Art. 9 - Termini di restituzione libri di testo

In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i beni concessi dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in prestito. Per gli studenti che, invece, si ritirano dalla frequenza è prevista la restituzione immediata.

La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (entro il 10 giugno) previo accordo con l'Ufficio Patrimonio. A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di utilizzazione pluriennale. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.

Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei libri, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 10 - Commissione

1. È istituita la Commissione Comodato libri di testo così costituita:
 - Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
 - due docenti referenti designato dal C.d.I.;



- un assistente amministrativo con funzione di verbalizzante

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, (individuazione dei beni da assegnare in comodato d'uso); valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di all'art. 7 del presente regolamento.

L'Ufficio Patrimonio si incaricherà della distribuzione dei testi, compilazione degli elenchi, ritiro dei testi entro i termini previsti, verifica dello stato di conservazione dei testi per la richiesta di risarcimento danno.

Art. 12 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di libri/strumenti da destinare al servizio di comodato.

Art. 13 – Deroghe

Il CDI, in casi particolari, può disporre deroghe al presente regolamento, dopo attento esame del caso e con apposita delibera.

Tale Regolamento potrà essere suscettibile di modifiche in seguito a disposizioni normative successive.